

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE autonomie LOCALI, sicurezza e POLITICHE DELL'immigrazione	
Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale	elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it istituzionalilocali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 541 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

A lista d'inoltrato

Circolare n. 05/EL

Udine, 12 aprile 2019

TRASMESSA VIA PEC E MAIL

oggetto: **Elezioni comunali del 26 maggio 2019. Disciplina della propaganda elettorale.**

PREMESSA

In vista delle prossime elezioni comunali, fissate per domenica 26 maggio 2019 (con eventuale turno di ballottaggio per il Comune di Porcia per domenica 9 giugno 2019), si forniscono indicazioni in ordine alla disciplina della propaganda elettorale.

Per comodità di lettura, gli argomenti trattati sono stati così suddivisi:

1. *Riferimenti normativi e documentazione utile in materia di propaganda elettorale*
2. *Propaganda mediante affissioni*
3. *Individuazione e assegnazione degli spazi di propaganda elettorale*
4. *Propaganda a carattere fisso e propaganda mobile – comitati elettorali e postazioni temporanee o mobili*
5. *Lancio o getto di volantini*
6. *Riunioni di propaganda elettorale*
7. *Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quello di votazione – c.d. "silenzio elettorale"*
8. *Sanzioni*
9. *Disponibilità dei locali comunali per partiti e movimenti*
10. *Agevolazioni fiscali e soppressione delle agevolazioni postali*
11. *Regime della pubblicità delle spese di propaganda elettorale*
12. *Altri obblighi e limitazioni concernenti i finanziamenti ai candidati, partiti e movimenti politici*

1. Riferimenti normativi e documentazione utile in materia di propaganda elettorale

La legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 "Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale" detta una compiuta disciplina della propaganda elettorale (articoli da 71 a 76 e articolo 89, comma 2). La legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali", all'articolo 77, comma 1, rinvia, in materia di propaganda elettorale, alle norme contenute nella legge regionale 28/2007.

In materia di propaganda elettorale, è utile inoltre fare riferimento al **Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 6 marzo 2014**, "Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda

elettorale". Nel provvedimento vengono illustrati i principali casi nei quali i partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori di singoli candidati possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda.

Si richiama l'attenzione degli operatori anche sulla normativa in materia di *par condicio* (legge 22 febbraio 2000, n.28), in quanto la stessa vieta, già a partire dal **45° giorno** antecedente il voto (**11 aprile 2019**), la propaganda a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva che non sia rispettosa della *par condicio* stessa. Si rimanda al riguardo alle indicazioni fornite dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (sito web: www.corecomfvg.it).

Si ricorda, infine, che la legge 13 ottobre 2010, n. 175, ha introdotto disposizioni concernenti il divieto di svolgere propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

2. Propaganda mediante affissioni

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati, i giornali murali od altri manifesti di propaganda, finalizzati, direttamente o indirettamente, a determinare la scelta elettorale (articolo 71, comma 1, della legge regionale 28/2007). Inoltre, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge regionale 28/2007, si considerano manifesti di propaganda elettorale anche quelli che contengono esclusivamente avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

A decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 26 aprile 2019, l'affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale può essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.

Pertanto, dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 26 aprile 2019, sono vietate:

- a) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni a pagamento;
- b) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico;
- c) l'apposizione di qualsiasi scritta o raffigurazione di propaganda elettorale in luoghi visibili al pubblico.

In deroga a tale divieto, sono invece consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate, nonché l'affissione di manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali (articolo 71, comma 3, della legge regionale 28/2007).

Occorre ricordare infine che, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, della legge regionale 28/2007, **tutti gli stampati di propaganda elettorale**, nonché le pubblicazioni a mezzo scritti, stampa, fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica o altro mezzo di divulgazione **devono indicare il nome del committente responsabile**. La violazione di tale prescrizione è punita, ai sensi del successivo articolo 76, comma 1, lett. e), della legge regionale 28/2007, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 2.000,00.

3. Individuazione e assegnazione degli spazi di propaganda elettorale

Per quanto riguarda l'individuazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale, **la Giunta comunale, entro il 37° giorno antecedente la votazione (venerdì 19 aprile 2019)**, individua gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri

murali, all'affissione dei manifesti elettorali (il termine indicato discende dal combinato disposto delle norme in materia di propaganda e di quelle che hanno anticipato i termini di presentazione delle candidature, articoli 77, comma 1, e 104, comma 3 bis, della legge regionale 19/2013 e articolo 72, comma 1, della l.r. 28/2007).

Ai sensi dell'articolo 72, comma 2, della l.r. 28/2007 il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione, dovrà essere il seguente:

- a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
- d) da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
- e) oltre 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50.

La disciplina regionale prevede che, nell'individuazione degli spazi, sia garantito in ogni centro abitato con più di 150 abitanti almeno uno spazio di propaganda elettorale. I manifesti di propaganda devono inoltre essere chiaramente visibili dai cittadini. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini.

Per quanto riguarda invece **l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale**, la competenza è del **Responsabile dell'Ufficio elettorale** che provvederà a delimitare e ripartire gli spazi entro due giorni dal ricevimento delle comunicazioni relative alle candidature ammesse.

Le operazioni di sorteggio per l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Sindaco ed alle liste perverrà dalla competente Commissione elettorale circondariale, non appena compiute le operazioni di sorteggio. **Gli spazi andranno poi ripartiti dal Responsabile dell'Ufficio elettorale in un numero di sezioni corrispondente rispettivamente a quello dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste ammesse** (articolo 73, comma 1, della legge regionale 28/2007 e articolo 77, comma 2, della legge regionale 19/2013).

Si fa presente sin da ora che, in virtù della tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali, introdotta dall'articolo 129 del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), nel caso di presentazione di ricorsi la tempistica evidenziata potrebbe subire un differimento.

Nell'ipotesi ordinaria, invece, l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Sindaco ed alle liste da parte della competente Commissione elettorale circondariale dovrebbe pervenire nella giornata di mercoledì 17 aprile 2019. In tale ipotesi, il Responsabile dell'Ufficio elettorale provvederà ad assegnare gli spazi entro venerdì 19 aprile. Se la Commissione elettorale circondariale dovesse apportare modifiche o osservazioni alle liste in sede di esame delle candidature o richiedere la presentazione di un nuovo contrassegno, l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Sindaco ed alle liste potrebbe slittare al più tardi a venerdì 19 aprile. In tale ipotesi, stante che il termine di assegnazione degli spazi cadrebbe lunedì 22 aprile, giorno di Pasquetta, si ritiene che l'assegnazione possa essere effettuata il primo giorno lavorativo utile, ovvero martedì 23 aprile.

Le sezioni, della misura di metri due di altezza per metri uno di base, saranno assegnate (articolo 73 della legge regionale 28/2007) **a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista**. Le sezioni assegnate alle liste seguono immediatamente la sezione assegnata al candidato Sindaco cui sono collegate.

4. Propaganda a carattere fisso e propaganda mobile – comitati elettorali e postazioni temporanee o mobili

L'articolo 74, comma 1, della legge regionale 28/2007, prescrive il divieto – a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi da venerdì 26 aprile 2019 – di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne delle sedi dei partiti e dei comitati elettorali. Le insegne devono comunque limitarsi ad indicare a quale partito, lista o candidato fa riferimento la sede.

Lo stesso articolo vieta la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose. Pertanto, si deduce che deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (combinato disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge 130/1975 e dell'articolo 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei comitati elettorali, si ribadisce che la normativa regionale (articolo 71, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 28/2007) consente l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno.

Stante tale facoltà, si rappresenta l'opportunità, per consentire alle forze dell'ordine un agevole controllo in relazione a possibili episodi di affissioni abusive, che l'apertura dei comitati elettorali venga comunicata al Comune, specificando il partito o movimento politico, la lista o il candidato di riferimento, nonché l'indirizzo della sede degli stessi.

Con riferimento alle postazioni temporanee o mobili (c.d. gazebo), la normativa regionale (articolo 74, comma 3, della legge regionale 28/2007) ne consente l'allestimento per un più agevole esercizio della propaganda, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici. Su tali postazioni è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale.

5. Lancio o getto di volantini

Il medesimo articolo 74 della legge regionale 28/2007 vieta – sempre dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, ovvero da venerdì 26 aprile – il lancio (è da intendere lo sparpagliare confusamente dall'alto) e il getto (il buttar via in qualunque direzione) di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, ed in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili. Scopo della norma è quello di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore.

Dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che la distribuzione a mano dei volantini stessi deve ritenersi ammessa. Con il consenso del gestore, i volantini possono anche essere lasciati ordinatamente nei pubblici esercizi.

6. Riunioni di propaganda elettorale

Altre forme tipiche della propaganda elettorale sono le riunioni elettorali ed i comizi.

Si rimanda, per tale aspetto, alle eventuali ulteriori indicazioni che verranno fornite dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo competenti.

Si ritiene comunque di ricordare che, ai sensi dell'articolo 7, della legge 130/1975, le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza (18 giugno 1931, n. 773), ovvero per le quali non è previsto l'obbligo di darne avviso al Questore almeno tre giorni prima, non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni. In ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del comune per l'occupazione del suolo pubblico (vie o piazze). Si ricorda che è possibile occupare per manifestazioni e comizi un'area di 10 mq. senza pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quello di votazione – c.d. “silenzio elettorale”

Affinché nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione (da sabato 25 maggio a domenica 26 maggio) non siano turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge impone il c.d. silenzio elettorale (articolo 75, della legge regionale 28/2007).

Conseguentemente, sono vietati nel giorno antecedente ed in quello della votazione:

- a) la nuova affissione di manifesti o altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Quindi, stante che a partire dalle ore 00.00 di sabato 25 maggio non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, si ricorda che la chiusura della campagna elettorale dovrà avvenire entro le ore 24.00 di venerdì 24 maggio 2019.

8. Sanzioni

Le sanzioni amministrative applicabili alle diverse fattispecie di violazione delle norme in materia di propaganda elettorale sono disciplinate dall'articolo 76 della legge regionale 28/2007.

La novità più rilevante di cui tenere conto è che spetta al Comune, nel cui territorio è commessa la violazione, provvedere all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 28/2007. Al Comune spettano inoltre i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.

Per quanto concerne le singole fattispecie, si evidenzia che è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro chiunque:

- a) sottrae o distrugge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione;
- b) stacca, lacera o rende comunque illeggibili i manifesti o gli altri stampati già affissi negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
- c) non avendone titolo, affigge manifesti o altri stampati negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
- d) affigge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale;
- e) contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 71, 74 e 75 della legge regionale 28/2007 (vedasi, a titolo esemplificativo, il lancio e getto di volantini).

Tali sanzioni si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

La sanzione amministrativa pecuniaria, invece, va da un minimo di 300,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro per chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o ad altre liste. Ai fini dell'applicazione

della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione. Esulano invece dall'applicazione della sanzione le affissioni dei c.d. "manifesti giganti" che vanno a ricoprire le sezioni assegnate ad uno stesso candidato Sindaco e alle liste che lo appoggiano; ciò in quanto i divieti normativi di cessione o scambio di spazi non si riferiscono a situazioni in cui c'è un accordo interno alla coalizione per l'affissione del manifesto gigante.

Con riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, si rinvia alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile (articolo 76, comma 6, della legge regionale 28/2007).

9. Disponibilità dei locali comunali per partiti e movimenti

Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale 19/2013, i Comuni sono tenuti, già a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, a mettere a disposizione, in base alle proprie norme regolamentari e senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

La disponibilità dei locali è disposta dai Comuni in base alle proprie norme regolamentari e senza oneri per i Comuni stessi.

10. Agevolazioni fiscali e soppressione delle agevolazioni postali

Nei 90 giorni antecedenti il voto è riconosciuta l'aliquota IVA agevolata del 4% per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati (articolo 18 della legge 515/1993).

Si ricorda infine che la legge 24 aprile 2014, n. 66 ha soppresso dal 1° giugno 2014 le tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale previste dall'articolo 17 della legge 515/1993.

11. Regime della pubblicità delle spese di propaganda elettorale

In materia di spese di propaganda elettorale relative alle elezioni comunali trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 78 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, come novellato dall'articolo 10, comma 56, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31.

La normativa regionale prescrive che entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, i candidati alla carica di Sindaco e le liste presentano un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute per la campagna elettorale. Pertanto, non è necessaria alcuna dichiarazione preventiva delle spese che si intendono effettuare.

Nel documento consuntivo vanno indicate le spese distinte per tipologia e le fonti di finanziamento distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Il documento consuntivo è pubblicato all'albo pretorio del Comune. Non è necessario allegare la relativa documentazione; tuttavia, tenere in evidenza le spese (con conservazione di fatture e scontrini) agevola la successiva rendicontazione. Nel medesimo albo viene altresì data notizia dell'eventuale mancata presentazione del documento consuntivo.

La mancata presentazione del documento consuntivo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200,00 a un massimo di 2.000,00 euro.

Si ricorda che sono spese di propaganda elettorale quelle sostenute:

- a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
- b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
- e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
- f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.

Nel predisporre il documento consuntivo è opportuno seguire tale classificazione.

Si richiama, infine, per i candidati che saranno eletti nel Comune di Porcia (comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) l'obbligo di rendere pubbliche le spese sostenute per la propaganda elettorale, derivante dal combinato disposto degli articoli 1, comma 1, nn. 4) e 5) e 2, comma 1, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

12. Altri obblighi e limitazioni concernenti i finanziamenti ai candidati, partiti e movimenti politici

Si ricorda che risulta applicabile a tutti i candidati alle elezioni comunali la norma di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 18, della legge 9 gennaio 2019, n. 3), sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, che dispone l'obbligo della dichiarazione dei finanziamenti o contributi ricevuti – anche sotto forma di messa a disposizione di servizi – di importo superiore a € 3.000,00. Tale dichiarazione deve essere resa congiuntamente dal candidato e da colui che ha erogato i finanziamenti, entro tre mesi dalla percezione degli stessi; la stessa può essere prodotta anche a mezzo di autocertificazione. La dichiarazione va presentata al Presidente della Camera dei Deputati.

La disposizione non si applica nel caso di finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

L'inadempimento dell'obbligo in questione è punito, ai sensi del sesto comma del sopra citato articolo 4 della legge 659/1981, con una multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (fattispecie depenalizzata ai sensi dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689: cfr. Cassazione penale III Sez. n. 2250 del 24 agosto 1994 e VI Sez. n. 12729 del 17 ottobre 1994).

Risulta, inoltre, applicabile sia ai candidati sia ai partiti, il divieto, previsto dall'articolo 7 della legge 195/1974 (come modificato dall'articolo 9, comma 28, della legge 96/2012), di erogare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime. Tale divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20%, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società, nonché da parte delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il divieto non si applica alle società diverse da quelle sopraccitate, purché i finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempreché non siano comunque vietati dalla legge.

La violazione del predetto divieto è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 195/1974.

§§§§§

Al solo **Comune di Porcia**, si ricordano infine i nuovi obblighi di trasparenza disciplinati dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge "spazzacorrotti"), articolo 1, commi 11, 12, 13, 21 e 22.

In particolare, per i partiti e i movimenti politici, nonché per le liste e per i candidati alla carica di sindaco che partecipano alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti, è previsto l'obbligo di annotare, entro il mese successivo a quello del ricevimento, in un apposito registro, per ogni contributo ricevuto, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell'erogazione. I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto del partito, movimento politico o lista e contestualmente pubblicati sul loro sito internet per un tempo non inferiore a cinque anni. Gli **obblighi di pubblicità in questione riguardano tutti i contributi elargiti in denaro complessivamente superiori a euro 500,00 annui per soggetto erogatore** o le prestazioni o le altre forme di sostegno di valore equivalente.

Non rientrano in tale obbligo le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando, per tutte le elargizioni, l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta.

È, infine, previsto il divieto, per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali, di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste che partecipano alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti.

I contributi ricevuti in violazione degli obblighi e divieti descritti non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende. La violazione dei predetti obblighi e divieti è inoltre punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi ricevuti.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni
interessati alle elezioni comunali

Partiti della Regione

e, p.c.:
Direzione generale – Ufficio stampa

Consiglio regionale

Co.re.com.

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:
Udine
Gorizia
Pordenone
Trieste

Ministero dell'interno - Direzione centrale dei Servizi elettorali